

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 16-BIS DELLA L.R. N. 37 DEL 2002.
(Realizzazione di impianto di sollevamento con elettropompe per l'immissione dello scolo Mesolino nello scolo Mesola del Montaletto)

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/03/26697 del 22/12/2003

Per quanto riguarda la possibilità di applicare alle opere in oggetto l'art. 16-bis, comma 3 e 4, della L.R. n. 37 del 2002 (introdotto dalla L.R. n. 10 del 2003), occorre verificare se ricorrono le condizioni richieste dalla medesima disposizione. L'ambito di applicazione dell'art. 16-bis (Interventi nelle fasce di rispetto e nelle aree a rischio idrogeologico) è limitato alle seguenti ipotesi:

- realizzazione di interventi di manutenzione o di adeguamento tecnico funzionale di opere pubbliche che siano localizzate all'interno delle fasce di rispetto previste dalla legislazione vigente per l'opera cui accedono (comma 1);

- realizzazione di opere pubbliche di bonifica e difesa del suolo da realizzarsi entro i limiti previsti dall'art. 96, lett. f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e dall'art. 133, comma 1, lett. a), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e opere di difesa del suolo da realizzarsi nelle aree a rischio idrogeologico molto elevate perimetrate ai sensi del d.l. n. 189 del 1998 (comma 4).

Al fine di agevolare la realizzazione di tali interventi, l'art. 16-bis prevede una procedura semplificata che:

- unifica nell'approvazione del progetto definitivo od esecutivo sia la fase di localizzazione degli interventi in variante agli strumenti urbanistici (e quindi di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio) sia quella di dichiarazione di pubblica utilità delle opere, per cui l'approvazione del progetto, definitivo o esecutivo, comporta ad un tempo variante al POC, apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere;

- prevede l'intesa dell'amministrazione comunale sulla variante urbanistica o eventualmente l'intervento straordinario del Consiglio regionale per superare il motivato dissenso del Comune rispetto alla proposta di variante;

- richiede il rispetto delle modalità procedurali previste dall'art. 16, L.R. n. 37 del 2002, ossia deposito del progetto, comunicazioni individuali, pubblicazioni, osservazioni dei privati;

- consente l'inclusione del lavoro nell'elenco annuale sulla base del progetto definitivo od esecutivo approvato.

Nel caso in cui l'intervento configuri un'opera di bonifica rientrante nelle fasce di rispetto indicate all'art. 16-bis, comma 4, il Consorzio di bonifica dovrebbe seguire la procedura indicata dall'art. 16-bis, richiedendo la valutazione al Comune sulla proposta di variante, in base al progetto depositato ai sensi dell'art. 16.

Nel caso in cui l'art. 16-bis non risultasse applicabile perché trattasi di intervento di bonifica al di fuori delle fasce di rispetto, il Consorzio di bonifica attiverà la procedura di variante presso il Comune ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 37 del 2002 (relativo all'approvazione di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche).

Nel caso in cui il Comune tardasse nell'adozione ed approvazione della variante, non è configurabile in capo alla Regione il potere sostitutivo di cui all'art. 7, L.R. n. 37 del 2002. Tale disposizione prevede che "per le opere pubbliche regionali, in caso di persistente inerzia del Comune o del soggetto attuatore nel compimento degli atti del procedimento espropriativo ad esso spettanti ai sensi degli artt. 6 e 6-bis, la Giunta regionale assegna all'ente medesimo un termine per provvedere", ossia prevede un potere sostitutivo, in ultima istanza, nei confronti del soggetto che deve realizzare la procedura espropriativa per un'opera regionale. Nel caso in questione trattasi di opera, finanziata dalla Regione, rispetto alla quale è il Consorzio di bonifica ad essere autorità espropriante in quanto soggetto attuatore ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 22 del 2000 L.R. n. 10 del 2003 e, di conseguenza, la Regione non vanta alcun potere sostitutivo nei confronti del Comune in quanto non è autorità espropriante.

Ciò nonostante si sottolinea come costituisce un obbligo per il Comune, oltre che rispondere al principio di leale collaborazione, procedere entro 90 giorni dal ricevimento del progetto a verificare se l'opera in oggetto è conforme o meno al PRG e, nel caso in cui non lo sia, espletare la procedura di variante in base al progetto dell'opera trasmessogli dall'autorità espropriante ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 37 del 2002, oppure pronunciarsi motivatamente sulle ragioni del mancato avvio della procedura di variante urbanistica.